

**SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO**  
**Servizio tributi**

-----

**TARSU – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**  
**ANNO 2009**

Visti gli artt. 62, 63, 64, 70 e 76 del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507;  
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo  
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

**SI RENDE NOTO**

**Presupposto e commisurazione della tassa**

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali.

**Decorrenza della tassa**

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

**Denuncia iniziale**

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, **entro il 20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti dalla denuncia iniziale.

### **Denuncia di cessazione**

La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al settore finanziario ufficio tributi mediante apposita denuncia.

La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Boscotrecase (si pensi ad es. alle variazioni di domicilio), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.

Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.

## **Modalità di presentazione delle denunce**

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l'ufficio tributi che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax.

## **Determinazione della superficie tassabile**

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento TARSU la tariffa unitaria è ridotta:
  - a) Per le abitazioni con unico occupante : del 30%, tale riduzione permane nel caso in cui a formare il nucleo familiare concorra personale addetto all'assistenza domestica o personale, limitatamente ad una sola unità, subordinatamente all'esibizione del contratto di lavoro, permesso di soggiorno o quanto altro utile a dimostrare lo scopo della permanenza nel nucleo familiare della persona inizialmente sola;
  - b) La tariffa è altresì ridotta del 30% nel caso di nucleo familiare composto da un solo coniuge con figlio a carico disoccupato e con modello ISEE fino a euro 8.263,31, salvo adeguamenti di legge.
  - c) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata

- nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: il 50%.
- d) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: (30%)
- e) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 50%)
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio l'esistenza del venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento TARSU sono concesse le seguenti agevolazioni:

La tassa è ridotta del 30% per le abitazioni occupate dai nuclei familiari con modello ISEE non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) con all'interno una persona:

- Cieca (assoluta o ventesima)
- Sordomuta
- Disabile (invalidità al 100% con accompagnamento)

Le suddette condizioni devono essere comprovate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria.

Esenzione totale limitatamente alle abitazioni costituite da un unico vano, senza o con accessorio nello stesso vano, con una superficie complessiva non superiore a mq. 25.

### **CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI**

Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50 %.

## SI RAMMENTA CHE

In caso di inosservanza saranno applicate le seguenti sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93:

omessa o tardiva denuncia	Sanzione dal 100 al 200% della tassa o della maggiorr tassa dovuta con un minimo di euro 51,64
denuncia infedele o incompleta	Sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta

Successivamente alla loro irrogazione, è possibile la definizione agevolata delle sanzioni qualora il contribuente aderisca all'avviso di accertamento entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie. In tal caso le sanzioni sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$ .

### **Pagamento della tassa**

L'Equitalia polis S.p.A. è incaricata dal Comune di Boscotrecase alla riscossione della TARSU che può essere pagata a saldo utilizzando il bollettino con la scritta importo totale oppure a rate mediante i restanti quattro bollettini allegati al documento ricevuto dal contribuente.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l'ufficio tributi (tel. 081/5373838-5373707- Fax 081/8587201) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00. Inoltre lo stesso può essere visionato sul sito [www.comune.boscotrecase.na.it](http://www.comune.boscotrecase.na.it)

Boscotrecase, 10 Gennaio 2009

Il Funzionario Responsabile  
rag. Giuseppina Cirillo

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott. Salvatore Izzo